

**DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997 (G.U. 1-12-1997, N. 280)
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE.**

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

[1] Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 26-10-1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, primo comma, lettere e), f), g) ed h); secondo comma; terzo comma; lettere a) e b), della stessa legge.

[2] I valori di cui al primo comma sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, lettera a) e dell'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 26-10-1995, n. 447.

Art. 2.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

[1] I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, primo comma, lettera e), della legge 26-10-1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

[2] I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 26-10-1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

[3] I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

[4] I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge 26-10-1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3.

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

[1] I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art.2, terzo comma, lettera a), della legge 26-10-1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

[2] Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 26-10-1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

[3] All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente secondo comma, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4.

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

[1] I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, terzo comma, lettera b), della legge 26-10-1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

[2] Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.

[3] Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5.

INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

[1] I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6.

VALORI DI ATTENZIONE

[1] I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

[2] Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26-10-1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui al punto a) e b) del precedente primo comma, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del precedente comma.

[3] I valori di attenzione di cui al primo comma non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7.

VALORI DI QUALITA'

[1] I valori di qualità di cui all'art. 2, primo comma, lettera h), della legge 26-10-1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8.

NORME TRANSITORIE

[1] In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 26-10-1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1-3-1991.

[2] Il superamento dei limiti di cui al precedente primo comma, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26-10-1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo.

[3] Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26-10-1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1-3-1991.

Art. 9.

ABROGAZIONI

[1] Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi primo e terzo dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1-3-1991.

Art. 10.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Allegato Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III

AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV
AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>III aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV di intensa attività</i>	60	50
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	65	65

Tabella C: valori limite assoluti per immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV di intensa attività</i>	65	55
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV di intensa attività</i>	62	52
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70